

Codice DB2016

D.D. 13 luglio 2012, n. 480

Procedura di evidenza pubblica per la presentazione delle istanze di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo - Bando 2012. Impegno di Euro 900.000,00 sul cap. 162909/2012 a favore delle Aziende Sanitarie Regionali.

All'art. 32, comma 15 della Legge 449/97, è previsto che le regioni autorizzino le aziende sanitarie ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione, a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari;

Con l'art. 16 della L.R. 4/2005 è stato previsto l'avvio di un programma di iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari, nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione;

Con la L.R. 35/2008 sono stati rifinanziati per l'anno 2009 i programmi di cui all'art. 16 della L.R. 4/2005;

Con L.R. n. 14/2010 è stato previsto l'ulteriore rifinanziamento dei programmi di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo per l'anno 2010;

Con deliberazione n. 1-11580 del 15.06.2009 sono stati stabiliti i nuovi criteri per il prosieguo del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97 e all'art. 16 della L.R. n. 4 del 28/2/2005 attraverso l'approvazione di uno specifico Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma medesimo, precedentemente attivato con deliberazione n. 129-14128 del 22.11.2004;

Il Protocollo è stato siglato fra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e l'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna il 1.9.2009 con validità biennale.

Considerati gli esiti positivi delle modalità operative come sopra previste, che hanno consentito nel biennio di efficacia del Protocollo l'invio di n. 23 operatori sanitari in Paesi in via di sviluppo e l'accesso alle cure, prevalentemente oncologiche e cardiocirurgiche di n. 56 bambini provenienti da Paesi in via di sviluppo, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 213496 del 27.02.2012 ha ritenuto di rinnovare il Protocollo d'intesa fra Regione Piemonte – Comune di Torino e Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino per la durata di anni quattro. Tale accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 29.06-2012.

All'art. 5 il Protocollo in oggetto, fra le competenze della Direzione Sanità, prevede la predisposizione, sulla base di una proposta della Commissione, istituita con determinazione n. 529 del 15.09.09 s.m.i. per la valutazione dei casi e l'individuazione dei requisiti di ammissibilità, e con il parere favorevole delle altre istituzioni firmatarie, la formalizzazione di una procedura di evidenza pubblica per la presentazione delle istanze, in ossequio a tutti i requisiti previsti in D.G.R. citata e relativo Protocollo d'intesa.

Acquisito il parere favorevole del Comune di Torino e dell'Azienda Ospedaliera OIRM / S. Anna, occorre dunque fare luogo all'approvazione del bando per l'anno 2012;

Visto lo stanziamento, del cap. 162909/2012, previsto per l'anno 2012 dalla Legge finanziaria n. 5 del 4/5/2012 per l'anno 2012 e dal Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio

pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013 – UPB 20061 -, necessario per il proseguimento del programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei cittadini extracomunitari, di cui all'art. 32, comma 15, L. 449/97 e all'art. 16 della L.R. n. 4 del 28/02/2005 attraverso l'approvazione di uno specifico Protocollo d'intesa per l'attuazione del programma medesimo;

Vista la necessità di procedere all'impegno di € 900.000,00 sul cap. 162909 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 4/2005;

Vista la L. n. 449/97;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Vista la L.R. 7/2001;

Vista la L.R. 18 del 06/08/2007;

Visto il DPGR 18/R del 05/12/2001;

Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18;

Vista la L.R. 27 del 31.12.2011;

Viste le DD.G.R. n. 23-3332 e n. 24-3333 del 30.01.2012;

Vista la L.R. n. 05 del 04/05/2012 “Legge Finanziaria per l'anno 2012” pubblicata sul B.U. 05/05/2012 n. 18;

Vista la L.R. n. 06 del 23/05/2012 “Bilancio di Previsione della Regione Piemonte per l'anno 2012 e pluriennale per gli anni 2012/2014”;

Vista la D.G.R. n. 1-3891 del 29/05/2012 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti”;

Vista la D.G.R. n. 2-3892 del 29/05/2012 “Bilancio di previsione per l'anno 2012. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;

Vista la lettera di assegnazione prot. n. 6023/DB2000 del 2.3.2012 (Ass. n. 100337);

determina

- di approvare il bando per la presentazione delle istanze di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, fino al 31.12.2012, come allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, insieme al relativo modulo A;
- di confermare i componenti della Commissione Interistituzionale per la valutazione dei casi attinenti il Programma di assistenza sanitaria a favore di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, nominati con determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale n. 529 del 15 settembre 2009 s.m.i.;
- di impegnare la somma di € 900.000,00 sul capitolo 162909/2012 (Ass. n. 100337) sul Bilancio per l'esercizio finanziario 2012, necessaria per il proseguimento del programma specificato in premessa;

- di rimandare a successivi atti l'individuazione delle Aziende Sanitarie Regionali che interverranno nel succitato programma e le relative somme da liquidare ad ognuna sulla base di apposita e dettagliata rendicontazione.

Il bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché tramite invio a tutte le AA.SS.RR. del Piemonte e pubblicazione sul sito della Regione Piemonte.

Il Dirigente
Daniela Nizza


Allegato



AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE INFANTILE
REGINA MARGHERITA
S. ANNA DI TORINO
DOVE NASCE IL FUTURO



CITTA' DI TORINO



REGIONE
PIEMONTE

**Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
Settore Affari Internazionali**

Direzione Sanità

**Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari
Ospedalieri e Territoriali**

Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia

A.O. Ospedale Infantile Regina Margherita S. Anna di Torino

Comune di Torino Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie

BANDO

**PER L'ACCESSO AL PROGRAMMA DI ASSISTENZA
SANITARIA DELLA REGIONE PIEMONTE A FAVORE
DEI MINORI EXTRACOMUNITARI O PROVENIENTI DA
PAESI IN VIA DI SVILUPPO**

ANNO 2012

Legge 27 dicembre 1997 n. 449 *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"*
articolo 32, comma 15

Legge regionale 17 Agosto 1995 n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni
*"Interventi regionali per la programmazione di una cultura ed educazione di pace, per
la cooperazione e la solidarietà internazionale"*

legge regionale 28 febbraio 2005 n. 4 *"Iniziative di assistenza sanitaria rivolte a cittadini
extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta
specializzazione"* - art. 16 comma 1

Nel settembre del 2000 le Nazioni Unite, con l'adozione della "Dichiarazione del Millennio",
hanno enunciato gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, fissando i traguardi che
la comunità internazionale si propone di raggiungere entro il 2015 (Millenium development
goals, MDGS), in particolare la riduzione di due terzi della mortalità infantile.

La Regione Piemonte, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali, ai sensi della L.R. n. 67 del 17.08.1995 ed in attuazione delle "Direttive di carattere programmatico con validità triennale 2007-2009", orienta la propria azione secondo i principi sopra enunciati.

In tale quadro, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 129-14128 del 22.11.2004, n. 32-773 del 05.09.2005 e s.m.i., ha attivato un programma di interventi di assistenza sanitaria a favore dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, ai sensi di quanto già previsto all'art. 32, comma 15, L. 449/97.

La Giunta Regionale, dopo alcuni periodi di sperimentazione in sede di prima applicazione del programma, ha valutato opportuno ampliare le proprie attività sostenendo due tipi di iniziative:

- proseguire con il ricovero e la cura dei minori provenienti da paesi in via di sviluppo, presso le strutture ospedaliere regionali;
- avviare un programma di cooperazione sanitaria rivolto a Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne il ricovero e la cura di minori provenienti da Paesi in via di sviluppo, la Giunta Regionale ha preso atto della necessità di tener conto dei diversi servizi sociali e sanitari che occorre attivare per la presa in carico del minore; al fine del corretto espletamento della suddetta presa in carico, ha ritenuto necessario limitare la presentazione delle richieste alla sola Azienda Ospedaliera OIRM/Sant'Anna di Torino, ora Città della Salute, coinvolgendo, per quanto di competenza, il Comune di Torino.

La Giunta Regionale ha ritenuto che l'assistenza sanitaria è concessa solo a seguito di apposita istanza avanzata da un'associazione piemontese, che si faccia carico dell'impegno organizzativo ed economico relativo al viaggio e all'accompagnamento del minore.

A tal fine è stato predisposto un apposito bando per consentire alle associazioni che ne hanno titolo di presentare istanza.

1. OBIETTIVO DEL PROGRAMMA PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MINORI PROVENIENTI DA PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Il presente protocollo è finalizzato al proseguimento dell'esperienza sperimentata nel corso di un biennio per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 15, della L. 449/97, al fine di erogare prestazioni socio-sanitarie a minori extracomunitari ed alle loro famiglie, a condizione che:

- le prestazioni siano ricomprese in quelle di alta specialità in favore di soggetti in età pediatrica;
- le prestazioni non siano erogabili nei paesi di provenienza.

Le prestazioni sanitarie saranno garantite all'interno dell'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna, ora Città della Salute, anche attraverso la collaborazione con altre Aziende Sanitarie, qualora le patologie lo richiedano e, comunque, nel rispetto della programmazione delle attività istituzionali.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

Le richieste per essere ammesse al programma di assistenza sanitaria devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere predisposte da parte di un'associazione avente sede legale e/o operativa nella Regione Piemonte;

- riguardare minori di età inferiore ai 14 anni, accompagnati da **un** genitore, o da **un** tutore giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese¹.
- Prevedere un programma di accompagnamento del minore, allegato all'istanza, nel quale sia garantito l'impegno economico da parte dell'Associazione per le spese di:
 - viaggio da/per l'Italia,
 - trasporto presso l'Azienda Ospedaliera,
 - soggiorno per l'eventuale accompagnatore e per il minore fuori dagli episodi di ricovero.
 - assicurazione per le spese sanitarie per gli accompagnatori e per il minore fuori dagli episodi di ricovero.
- essere **presentate nei termini e con le modalità previste** al §3.

La mancanza di uno o più requisiti comporta la non ammissibilità della richiesta di assistenza sanitaria e la conseguente esclusione dalle successive fasi di valutazione di merito.

3. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste per essere ammesse al programma di assistenza sanitaria dovranno essere presentate all'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna, corredate da:

- modulo di domanda in carta semplice (Modulo A) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente o dell'associazione proponente comprensivo della dichiarazione di Accoglienza Sociale composto da:
 - proposta di polizza assicurativa, a carico dell'associazione, per le spese sanitarie per gli accompagnatori nonché per il minore fuori dagli episodi di ricovero;
 - programma di accompagnamento del minore relativo al viaggio da/per l'Italia ed il trasporto in Piemonte, il soggiorno per eventuali accompagnatori compreso il minore fuori dagli episodi di ricovero;
 - nel caso di accompagnatore non esercente la potestà genitoriale, è indispensabile produrre un documento comprovante la responsabilità legale del minore con un documento di tutela giuridicamente riconosciuto dal nostro paese, documento valutato e vidimato dalla Ambasciata Italiana presso il paese di origine del minore
 - la dichiarazione dell'Ente proponente di farsi carico di tutti gli oneri previsti nel programma di accompagnamento del minore;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge. Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa e firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
- Relazione medica sul problema sanitario qualificante la richiesta e di inquadramento diagnostico specifico e generale del minore. Eventuale punto di riferimento sanitario nell'area di residenza con cui interfacciarsi al rientro nel paese d'origine (medico – struttura sanitaria – centri specializzati)² I documenti da produrre dovranno essere tradotti in lingua italiana.
- l'atto costitutivo e lo Statuto dell'ente (ad esclusione degli enti pubblici), qualora non siano già in possesso degli Uffici regionali competenti;

Alla richiesta di assistenza potrà altresì essere allegata una scheda descrittiva redatta in forma libera.

¹ La Commissione potrà valutare la possibilità di esaminare segnalazioni riguardanti minori oltre i 14 anni e fino al 18° anno di età, in relazione alla gravità ed alla complessità del caso ed all'eventuale continuità terapeutica

² tutto il materiale deve pervenire con traduzione in lingua italiana

Le richieste di assistenza dovranno essere inviate e/o consegnate alla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero OIRM che rilascerà ricevuta.

Sulla busta contenente la richieste di assistenza dovrà essere riportata la seguente dicitura :

“Bando per l’accesso al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte a favore dei minori extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo – anno 2012”.

Le richieste di accesso al programma (*Modulo A*) dovranno pervenire contestualmente alla Regione **in versione informatica** con messaggio e-mail all’indirizzo: coopera.int@regione.piemonte.it, assistenza.territoriale@regione.piemonte.it

La Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna, ora Città della Salute, si riservano di richiedere al soggetto presentatore ulteriore documentazione integrativa che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle proposte o connessa ai successivi controlli.

Le richieste potranno essere presentate seguendo la procedura a sportello; pertanto non è prevista alcuna data di scadenza.

Le richieste saranno ammesse nel programma di Assistenza Sanitaria per i minori provenienti da Paesi in Via di Sviluppo secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

4. PROCEDURE GENERALI DELL’ISTRUTTORIA

L’Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna trasmette entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta una proposta, alla Direzione Sanità della Regione Piemonte corredata dalla documentazione clinica recente che accerti:

- ❖ la diagnosi,
- ❖ la gravità del caso,
- ❖ la sostenibilità dell’intervento, compresa la durata delle cure
- ❖ il programma di accompagnamento del minore,

L’Ufficio regionale competente predisporrà un’istruttoria preliminare, anche avvalendosi del supporto del Gruppo di lavoro Interistituzionale di cui al successivo comma, circa **l’ammissibilità amministrativa** delle richieste di assistenza sanitaria, verificando i requisiti dei progetti proposti (§ 2), l’osservanza delle modalità di presentazione della domanda di contributo e la completezza della documentazione presentata (§ 3).

In base ai criteri di cui al successivo § 5, un gruppo di lavoro interistituzionale composto da un esperto di cooperazione del Settore Affari Internazionali, un esperto di sanità e salute pubblica del Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali, un esperto delle Politiche sociali della direzione Politiche sociali della Regione Piemonte, nonché tre rappresentanti dell’OIRM/S. Anna, un rappresentante della Divisione Servizi Sociali e rapporti con le Aziende Sanitarie del Comune di Torino provvede alla valutazione dei singoli casi redigendo verbale contenente le valutazioni e le proposte di intervento sanitario e di accompagnamento sociale.

Il coordinamento delle attività della Commissione e la verbalizzazione delle sedute sono affidate alla Direzione Sanità della Regione Piemonte.

La Commissione può avvalersi, di volta in volta, di altri soggetti pubblici o privati, direttamente, o indirettamente interessati alle problematiche di competenza della Commissione medesima.

I risultati della valutazione saranno oggetto apposita determinazione dirigenziale.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione valuterà le richieste pervenute dall’Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino, verificando i seguenti requisiti:

- minore di età inferiore ai 14 anni, accompagnato da un genitore, o da un tutore giuridicamente riconosciuto nel nostro Paese, con priorità ai minori che hanno residenza in paesi in via di sviluppo, con i quali la Regione Piemonte abbia stipulato accordi di cooperazione internazionale.
- sostenibilità dell'intervento, rispetto alla definizione della diagnosi, alla valutazione prognostica ed alla durata delle cure, anche ai fini della determinazione del periodo di soggiorno in Italia e del relativo rientro nel Paese di origine, incluso il caso di decesso del minore.

6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi della Legge 675/1996 si informa che il trattamento dei dati personali che verranno comunicati alla Regione Piemonte e all'Azienda Ospedaliera OIRM/S. Anna, sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle funzioni inerenti alle procedure di finanziamento, di informazione e promozione delle attività realizzate. L'istanza di contributo equivale a consenso al trattamento dei dati da parte del responsabile del procedimento, individuato nella persona del dott.sa Daniela Nizza, Responsabile del Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali.

Gli enti proponenti, oggetto di sostegno ai sensi del presente bando, in occasione delle proprie attività di informazione/comunicazione sono tenuti a specificare che il progetto è stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Le modalità di utilizzo del marchio Regione Piemonte sono illustrate nella homepage del sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/loghiuff/index.htm).

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai Settori:

Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali

Torino, Corso Regina Margherita 153 bis

Telefono 011 432 2912 – 011 432 2601

Fax 011 432 5688

e-mail: assistenza.territoriale@regione.piemonte.it

Affari Internazionali

Torino, P.za Castello 165,

Telefono: 011/432.2757

Fax: 011/432.2658

e-mail: coopera.int@regione.piemonte.it.

**Alla Direzione Generale
dell'Azienda Ospedaliera
Regina Margherita /Sant'Anna
di Torino
corso Spezia 60
10126Torino**

BANDO
**per l'accesso al programma di assistenza sanitaria della Regione Piemonte a
favore dei minori extracomunitari o provenienti da paesi in via di sviluppo –
anno 2012.**

DOMANDA DI ACCESSO AL PROGRAMMA
(in carta semplice)

Il/la sottoscritto/a
nato aProv.il in qualità di legale rappresentante
dell'Ente con sede in
..... Via.....
Prov.....
Eventuale sede operativa in
Via..... Prov.....

*consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità
negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445
del 28 dicembre 2000,*

CHIEDE

L' accesso al Programma del minore, nato/a
Il Residente in (Paese, città. Indirizzo

Data _____

*Timbro e firma del legale rappresentante**

Spazio riservato agli uffici regionali

Data di consegna a mano della domanda _____

Timbro e firma del funzionario incaricato _____

*La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, (anche con strumenti informatici,) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

SEZIONE 1 – “INFORMAZIONI SUL MINORE E LA SUA FAMIGLIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PERMANENZA IN ITALIA”

DATI DEL MINORE

Nome e cognome.....

Data di nascita e luogo.....

Paese di residenza.....

Composizione nucleo familiare di origine.....

.....

DATI ADULTO ACCOMPAGNATORE

Nome e cognome.....

Data di nascita e luogo.....

Paese di residenza.....

Professione.....

Grado di parentela con il minore.....

(nel caso di accompagnatore non esercente la potestà genitoriale, è indispensabile produrre un documento comprovante la responsabilità legale del minore con un documento di tutela giuridicamente riconosciuto dal nostro paese, documento valutato e vidimato dalla Ambasciata Italiana presso il paese di origine del minore; da allegare a questa modulistica)

ORGANIZZAZIONE DELLA PERMANENZA IN ITALIA

Abitazione d'accoglienza (Via/ Città/eventuale ente benefico ospitante)

.....
.....
.....

Organizzazione dei pasti:

- l'Associazione si farà carico di fornire o sovvenzionare i pasti necessari al minore ed all'accompagnatore per tutto il periodo della permanenza
- l'Associazione si farà carico di fornire o sovvenzionare i pasti necessari all'accompagnatore durante i periodi di degenza (pagamento buoni pasto mensa Ospedale)
- l'Associazione non si farà carico dei pasti

Organizzazione dei trasporti

- l'Associazione si farà carico di organizzare i trasporti da e per l'ospedale
- l'Associazione non si farà carico dei trasporti

Organizzazione di sostentamento dei bisogni primari:

- l'Associazione garantisce il pagamento dell'affitto dell'abitazione/residence/hotel/altro, per tutto il periodo della permanenza
- l'Associazione non garantisce il pagamento dei costi dell'abitazione

- l'Associazione si farà carico della fornitura degli indumenti adatti e necessari al minore ed al suo accompagnatore per tutto il periodo di permanenza
- l'Associazione non si farà carico della fornitura di indumenti

- l'Associazione si farà carico di sostenere economicamente il minore e l'accompagnatore con una quota mensile cash di euro.....
- L'Associazione non si farà carico di fornire quota cash

TIMBRO E FIRMA PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE

SEZIONE 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ

Il/la sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante dell'Ente.....

con sede legale inProv.

Codice fiscale.....Partita IVA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso DPR

DICHIARA

che quanto contenuto nella "Sezione 1 – INFORMAZIONI SUL MINORE E LA SUA FAMIGLIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PERMANENZA IN ITALIA" della presente domanda corrisponde al vero.

SI IMPEGNA A:

- garantire la copertura delle spese di viaggio A/R del minore e dei familiari accompagnatori
- garantire il pagamento dell'assicurazione sanitaria per l'accompagnatore del minore per tutto il periodo della permanenza
- garantire l'accompagnamento nell'iter di regolarizzazione della permanenza sul territorio nazionale del minore e dell'accompagnatore
- garantire la disponibilità all'assistenza ospedaliera al minore in sostituzione dell'accompagnatore (volontari associazione /OSS)
- garantire la copertura economica di eventuali bisogni socio-economici del minore e/o dell'accompagnatore non previsti dal seguente modulo

Data_____

*Firma e timbro del legale rappresentante dell'ente**

*La dichiarazione é sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 445/2000).

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (Testo unico sulla privacy): i dati personali raccolti saranno trattati, (anche con strumenti informatici,) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.